



Unione di Comuni Montana
LUNIGIANA

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Cornano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Lucciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

CAPITOLATO D' ONERI
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DI
BOX E AREE DI SGAMBAMENTO NELLA STRUTTURA COMPRESORIALE
DEL CANILE DI GROPPOLI DI MULAZZO (MS) ANNO 2016/2018.

ART.01

DEFINIZIONI DELLE ATTIVITA' AFFIDATE

Vengono affidati all'Associazione di volontariato il presente servizio di pulizia e disinfezione e disinfestazione dei box e delle aree di sgambamento nell'ambito della struttura comprensoriale del canile di Groppoli di Mulazzo (MS) da parte dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana.

Prima della formulazione dell'offerta, ogni associazione potrà effettuare una precisa ricognizione dei luoghi o dei locali interessati al servizio per assumere direttamente tutte le informazioni necessarie e per evitare rischi specifici e generici connessi con il luogo di effettuazione del servizio. L'associazione che risulterà affidataria del servizio sarà, comunque, a perfetta conoscenza dello stato dei locali per i quali tiene sollevato questa Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. I partecipanti potranno visitare i locali nei giorni e negli orari concordati con l'Ufficio dell'Area tecnica- Ambientale dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana tel. 0585/942030 (Responsabile del procedimento Geom. Annibale Piccioli).

L'Associazione nello svolgimento dell'attività si obbliga a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di benessere degli animali ed è responsabile di qualsiasi accadimento od evento in contrasto con le normative vigenti in materia (L.R.T. n. 59/2009 e Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 59/2009 , D.P.G.R.T.n.38/R).

ART.02

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Le Associazioni di volontariato iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991, alla L.R. Toscana n.28 del 26 aprile 1993 ss.mm.ii. (testo coordinato con le successive L.R. n.44/94, n.111/94, n.29/96 e s.m.i.) o riconosciute a livello nazionale dai competenti ministeri secondo le norme vigenti, nel cui statuto rientri espressamente la finalità di protezione degli animali e/o ambiente e devono essere presenti con una propria sede operativa nell'Ambito territoriale dell'Amministrazione (Comuni della Lunigiana) (L.R.28/1993 aggiornato al 12/05/2008 art.12 comma 1 lett.b).

ART. 3

ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Firma per accettazione

L'Associazione garantisce inoltre che gli operatori addetti alle attività di cui alla presente convenzione rispettino le direttive impartite sia dal Direttore Sanitario del canile, che dagli operatori o dal responsabile del canile con modalità tecnicamente corrette e coerenti con le normative specifiche del settore.

A tal fine l'Associazione si impegna a recepire eventuali osservazioni e ad attuare le suddette prescrizioni, qualora non comportino oneri aggiuntivi a proprio carico.

Nello svolgimento delle attività affidate l'Associazione si impegna ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari ed in via secondaria personale assunto nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di rapporti di lavoro e degli accordi territoriali in materia di cambio di contratto, sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali di Categoria. Tutto il personale impiegato dovrà comunque essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni oggetto del servizio (corsi formativi).

L'Associazione si impegna inoltre a comunicare agli operatori o al Responsabile del canile i nominativi del Responsabile delle attività, dei volontari e del personale impiegati presso la struttura, il tipo di rapporto di lavoro instaurato, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto.

ART. 04

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata secondo quanto prescritto dalla gara informale.

ART. 05

DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà la durata di 2 (anno) dalla data della sottoscrizione delle parti;
Sarà facoltà dell'Amministrazione procedere all'affidamento nelle more della stipula della convenzione.

L'associazione è tenuta, su richiesta scritta da parte dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana (MS), a prorogare il servizio per il periodo necessario, comunque non superiore a sei mesi, all'individuazione della nuova parte contraente, alle stesse condizioni pattuite nel Capitolato d'onori, nelle more dell'espletamento di una nuova gara nell'osservanza delle disposizioni legislative vigenti allo stesso rimborso mensile stabilito di €. * _____ .

€. * = gli importi verranno indicati successivamente , sulla base dell'offerta presentata dall'associazione.

Il servizio di pulizia e disinfezione e disinfestazione di box e aree di sgambamento nella struttura comprensoriale di Groppoli di Mulazzo (MS) , potrà essere rinnovato al momento della scadenza contrattuale, per un ulteriore periodo, vale a dire per un periodo di 12 mesi (dodici) , ai sensi del D. Lgs. 163/2006 o di altre condizioni che lo consentissero, qualora l'Amministrazione ne ravvisi le condizioni di convenienza e se non in contrasto con la normativa vigente in materia.

Art.06

DESCRIZIONI DELLE PRESTAZIONI

L'Associazione si impegna ad effettuare la pulizia la disinfezione dei box, della struttura comprensoriale del canile e delle aree di sgambamento di Groppoli di Mulazzo (MS).

Le prestazioni relative a tali servizi comprenderanno attualmente le seguenti strutture:

- n.78 Box (69 Box canile rifugio – 9 Box canile sanitario) ;
- n. 10 aree di sgambamento di superficie diverse;

Firma per accettazione

Le strutture attualmente hanno una presenza di n. 80 cani_ e possono con il presente servizio di pulizia e disinfezione di box e aree di sgambamento aumentare fino a contenere un numero massimo di 100 cani senza comportare una revisione del rimborso spese del servizio.

L'affidamento del servizio, obbliga l'Associazione a garantire l'impiego di personale volontario nel numero necessario a garantire le seguenti prestazioni preferibilmente dalle ore 9,00 alle 13,00:

1) BOX RICOVERO CANI (Sanitario e Rifugio) orario

- a) Lavaggio con acqua abbondante parte esterna ed interna da effettuarsi come segue:
- Tutti i giorni feriali dell'anno;
 - Tutti i giorni festivi infrasettimanali dell'anno;
 - Tutti i sabati e domeniche dell'anno ;
 - Tutte le festività nazionali dell'anno (1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, Lunedì di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre);
- b) Disinfezione con Sali Quaternari di Ammonio (Es. Alchilimetilbenzil- Ammonio Cloruro) a basse concentrazioni (1%) 1 volta alla settimana nella parte esterna e 1 volta al mese nella parte interna.

2)RECINTI DI SGAMBAMENTO E AREE ESTERNE AI BOX

- a) Trattamento di permetrine per il controllo delle zecche, pulci e zanzare nel periodo Aprile Maggio e Settembre –Ottobre;
- b) Rimozione di escrementi dei cani mediante l'utilizzo di apposite attrezzature (le attrezzature saranno fornite dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana compreso i sacchi per la raccolta delle feci) almeno 1 volta alla settimana nei recinti e nelle aree di sgambamento;

3)PIAZZOLE E CUCCE

- a)Disinfezione delle piazzole e delle cucce 1 volta al mese con Sali Quaternari d'Ammonio ad alte concentrazioni (3%).

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e comunque seguire rigorosamente “ La Procedura di igienizzazione e di disinfezione e disinfestazione ordinaria a)” del Direttore Sanitario del Canile;

ART.07

PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il personale destinato ai servizi oggetto del presente capitolato dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza del servizio.

Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di sanificazione e disinfezione, di protezione e in materia di salute e igiene del lavoro il tutto in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Tutto il personale volontario dell'Associazione è tenuto ad osservare ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

- le misure di prevenzione protezione previste nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di interferenza redatti da questa Amministrazione;
- le norme antinfortunistiche proprie del servizio;
- tutto il personale volontario dell'Associazione dovrà essere formato, addestrato in relazione alle mansioni e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine impiegate nel servizio, a cura ed oneri dell'Associazione medesima;

Firma per accettazione

Il personale dell'Associazione è tenuto ad indossare i dispositivi di protezione individuali (tuta protettiva, guanti, occhiali e maschera) congrui al servizio svolto.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Associazione responsabilità sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale volontario, a terzi e a cose;

L'associazione è obbligata per legge a tutte le provvidenze di carattere contrattuale e sociale a favore di coloro che sono impegnati nel servizio;

Essa si obbliga inoltre ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamenti in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni.

ART.08

MODALITA' E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal servizio, l'Associazione dovrà disporre di idoneo materiale e attrezzature a norme di legge. Tutte le attrezzature, di proprietà dell'Associazione, destinate in permanenza al servizio attivo, dovranno essere perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla D.Lgs. 81/2008.

L'Associazione si obbliga a registrare su apposito foglio, opportunamente predisposto dell'Amministrazione, il giorno e il nominativo del personale che ha effettuato il servizio (registro firme) con l'orario di inizio e termine dello stesso.

Tale foglio dovrà rimanere a disposizione del Personale del canile e dell'Amministrazione per eventuali controlli.

ART.09

TUTELA DELLA SICUREZZA

L'Associazione è obbligata a rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori di cui al D.Lgs 81 del 2008, nonché all'osservanza del D.U.V.R.I. di cui art. 26 del D.Lgs 81 del 2008 redatto da questa Amministrazione e che comprende anche i costi della sicurezza imputabili alle interferenze.

Le gravi o reiterate violazioni del DUVRI da parte dell' Associazione, costituiscono causa di risoluzione della convenzione.

Tutte le attività previste nel presente capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/08 (*ai volontari delle organizzazioni aventi fini di solidarietà, disciplinate dalla legge quadro n.266/1991, si applica lo stesso regime previsto per i lavoratori autonomi all'art.21*) e successive integrazioni e modificazioni in materia di prevenzione di infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente al conferimento del servizio.

ART.10

CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna del servizio viene effettuata, previa comunicazione alla Associazione, nel giorno a tal fine stabilito. Della consegna viene steso verbale che deve essere controfirmato dal Responsabile del canile; il servizio dovrà iniziare nello stesso giorno della consegna, trattandosi di "pubblico servizio" non interrompibile.

Qualora l'Associazione non inizi e/o interrompi il servizio senza giusta motivazione, l'Amministrazione provvederà a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio, con riserva di ogni azione risarcitoria per i danni subiti.

Per prestazioni difformi da quanto richiesto dal presente capitolato, saranno applicate le penali indicate all'art. 17, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dall'Amministrazione; le penali riconosciute verranno detratte dalle somme versate dall'Amministrazione all'Associazione in forma di rimborso dei costi sostenuti.

Firma per accettazione

ART.11
CONTROLLI ED INADEMPIENZE

L'Unione di Comuni Montana Lunigiana si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli circa lo svolgimento delle attività svolte da parte dall'Associazione, a mezzo degli operatori del canile che dovranno riferire quanto riscontrato al Responsabile del Canile.

Eventuali inadempienze relative alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In caso di recidiva o di inadempienze particolarmente gravi l'Amministrazione dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana si riserva la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle detrazioni economiche (penali) avverrà, in caso di ingiustificabili motivi, mediante la sottrazione delle somme dovute dall'Amministrazione sul rimborso periodico successivo.

ART. 12
CESSIONE DELLE ATTIVITA' O DEL CREDITO

L'Associazione non potrà cedere ad altri, nemmeno in parte, l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, né cedere il contratto relativo o il credito che ne deriva senza autorizzazione espressa da parte dell'Amministrazione.

ART.13
PERSONALE

Il personale dell'Associazione addetto al servizio dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento e composto da:

- nome e cognome
- fotografia
- nome dell'Associazione di appartenenza

In caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il personale volontario potrà essere individuato attraverso un documento di identità.

ART.14
DANNI

L'Associazione risponderà direttamente di qualsiasi danno procurato alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio derivanti da cause ad esso imputabili di qualsiasi natura o che risultano arrecati dal proprio personale volontario, fermo restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi riconoscimento senza diritto di rivalsa a compensi da parte dell'Amministrazione dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana.

ART. 15
SPESE AMMESSE AL RIMBORSO

Per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione l'Unione di Comuni Montana Lunigiana rimborserà all'Associazione le seguenti spese sino ad un importo massimo di Euro..... non soggetto da IVA ai sensi dell'art. 8 della legge n. 266/1991 onnicomprensivo delle spese delle assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per i soci e per i lavoratori impegnati nelle attività affidate ed ogni altro onere previsto nello svolgimento del presente servizio.

Firma per accettazione

ART. 16

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE NOTE CONTABILI

Il pagamento del compenso, fino ad un massimo di Euro..... avverrà con liquidazione stabilita in base al vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, come segue:

- quanto ad Euro (pari al 20% del compenso) a titolo di acconto sul compenso complessivamente previsto, a seguito di comunicazione da parte dell'associazione di avere dato pieno avvio alle attività affidate;
- quanto ad Euro (pari al 10% del compenso) a titolo di acconto sul compenso complessivamente previsto, al termine di ogni mese di effettuazione del servizio (pari a complessivi Euro);
- il saldo, fino ad un importo massimo di Euro (pari al 20% del compenso) verrà determinato sulla base delle spese complessivamente ed effettivamente sostenute nel periodo dal al e verrà erogato al termine del periodo di convenzione.

L'Associazione è comunque tenuta a trasmettere report mensile del servizio su fax- simile opportunamente predisposto dall'Amministrazione (registro delle firme con il giorno e il nominativo del personale che ha effettuato il servizio), certificato dagli operatori del canile, al fine di permettere il controllo circa la regolarità della gestione.

Gli importi verranno indicati successivamente, sulla base dell'offerta presentata dall'associazione.

ART. 17

OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZE SOCIALI

L'Associazione si impegna ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e nel rispetto delle norme di legge specifiche per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.

Qualora l'Associazione risultasse inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori o con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel servizio e non ottemperi alle disposizioni degli istituti previdenziali, il Dirigente dell'Area Tecnica-Ambientale, procederà alla sospensione del pagamento del compenso, assegnando un termine massimo di 20 giorni per procedere alla regolarizzazione della posizione. Solo ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea documentazione, si provvederà al pagamento del compenso senza che l'Associazione abbia titolo a risarcimento danni o al riconoscimento di interessi per la disposta sospensione dei pagamenti.

Nel caso in cui l'Associazione non adempia entro il termine suddetto si potrà procedere alla risoluzione del contratto

Resta in ogni caso esclusa la responsabilità dell'Amministrazione dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana per il mancato versamento degli oneri fiscali, contributivi e previdenziali del personale assunto od in carico all'associazione in caso di violazioni accertate dalle Autorità Competenti in materia.

Il mancato versamento dei contributi e competenze costituisce inoltre grave inadempienza contrattuale per la quale potrà essere attivata la risoluzione anticipata del contratto. L'associazione si impegna pertanto a trasmettere in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute di pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio.

L'aggiudicataria deve applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative e previdenziali complessivamente non inferiori alle normative contrattuali vigenti di riferimento.

Firma per accettazione

ART.18 **PENALITA'**

L'Unione di Comuni Montana Lunigiana, verificata l'eventuale irregolarità del servizio, tale comunque da non determinare la risoluzione del contratto, potrà applicare all'Associazione una penale con l'unica preliminare formalità della contestazione dell'addebito.

L'Associazione riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) per incompleta esecuzione delle prestazioni previste dall' art. 6 punto 1) lettera a),b) verrà applicata una penale forfetaria di €. 200,00(duecento/00 per ciascun punto e lettera contestata e non rispettata, anche per la contestazione di prestazioni qualitativamente inferiori a quelle richieste, compresa l'eventuale contestazione di personale inferiore a quello effettivamente necessario;
- b) una penale forfetaria di €. 200 (duecento/00)per incompleta esecuzione delle prestazioni previste dall'art. 6 punto 2) lettera a) b) verrà applicata una penale forfetaria di €. 200,00(duecento/00 per ciascun punto e lettera contestata e non rispettata, anche per la contestazione di prestazioni qualitativamente inferiori a quelle richieste, compresa l'eventuale contestazione di personale inferiore a quello effettivamente necessario;
- c) una penale forfetaria di €. 150 (centocinquanta/00) per incompleta esecuzione delle prestazioni previste dall'art.6 punto 1 lettera a).

Decorsi sette giorni dal ricevimento della contestazione le penali si intendono accettate e saranno applicate mediante la sottrazione delle somme dovute all'Amministrazione sul rimborso del periodo successivo.

ART. 19 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L' Ente potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti dell' Associazione alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze causa delle penali di cui all'articolo precedente si ripetessero e qualora si verificassero da parte dell'Associazione volontariato a inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio.

ART.20 **CONTRATTO**

La convenzione verrà stipulata in forma pubblica amministrativa.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.8, 1 comma della legge 266/91.

Resta inteso che ogni altra spesa od onere conseguente o derivante dal presente contratto è a carico dell'Associazione di volontariato.

Firma per accettazione
